

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° dicembre 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2018, n. 3.

Disposizioni in materia di criteri di nomina degli scrutatori elettorali. (18R00303) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2018, n. 4.

Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili). (18R00304) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2018, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018) e altre disposizioni di adeguamento. (18R00305) Pag. 2

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2018, n. 3.

Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo. (18R00294) Pag. 4

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2018, n. 6.

Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani), e della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio). (18R00366) Pag. 6


LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2018, n. 7.

Integrazione dell'articolo 48 della legge sul personale della Provincia 1997 relativa all'istituzione delle ferie solidali, e modificazioni di altre disposizioni provinciali in materia di graduatorie e di spesa per il personale. (18R00367) Pag. 14

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2018, n. 24.

Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016. (18R00286) Pag. 15



LEGGE REGIONALE 25 maggio 2018, n. 25.

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013. (18R00301)


Pag. 24

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge 8 maggio 2018, n. 8 della Regione Siciliana, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 25 dell'8 giugno 2018. (18R00290)

Pag. 32



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2018, n. 3.

Disposizioni in materia di criteri di nomina degli scrutatori elettorali.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 49 - n. 7, Parte I del 6 giugno 2018)***IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Criteri di scelta degli scrutatori

1. Nei comuni dove si svolgono soltanto le consultazioni elettorali regionali, la Commissione elettorale sceglie gli scrutatori in applicazione dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale e modifica dell'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570) e successive modificazioni e integrazioni, preferibilmente, tra i seguenti soggetti:

a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successive modificazioni e integrazioni;

b) persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni e integrazioni;

c) studenti.

2. I soggetti interessati, entro il trentacinquesimo giorno precedente la data della consultazione elettorale regionale, presentano al Comune, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, un'autocertificazione delle condizioni personali di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 maggio 2018

Il presidente: GIOVANNI TOTI*(Omissis).***18R00303**

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2018, n. 4.

Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili).*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Anno 49 - n. 7, Parte I del 6 giugno 2018)***IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili)

1. Al comma 7 dell'art. 7 della l.r. 49/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «euro 16.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 21.000,00, maggiorato del 30 per cento per il Presidente del Collegio».

2. La modifica di cui al comma 1 si applica ed esplica i propri effetti sui rapporti in corso alla data del 1° maggio 2018.

Art. 2.


Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, si provvede con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020, come segue:

Stato di previsione della spesa

Esercizio 2018

Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 20.000,00 (ventimila/00) della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 11 «Altri



servizi generali» e di euro 6.380,00 (seimilatrecentotanta/00) della Missione 20 »Fondi e accantonamenti» Programma 1 «Fondo di riserva» e contestuale aumento, in termini di competenza e di cassa, di euro 26.380,00 (ventiseimilatrecentotanta/00) della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato»;

Esercizio 2019

Riduzione, in termini di competenza, di euro 20.000,00 (ventimila/00) della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 11 «Altri servizi generali» e di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) della Missione 20 »Fondi e accantonamenti» Programma 1 «Fondo di riserva» e contestuale aumento, in termini di competenza, di euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00) della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato»;

Esercizio 2020

Riduzione, in termini di competenza, di euro 20.000,00 (ventimila/00) della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 11 «Altri servizi generali» e di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) della Missione 20 »Fondi e accantonamenti» Programma 1 «Fondo di riserva» e contestuale aumento, in termini di competenza, di euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00) della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 maggio 2018

Il presidente: GIOVANNI TOTI

(Omissis).

18R00304

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2018, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018) e altre disposizioni di adeguamento.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 - Parte I del 6 giugno 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Abrogazione di disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018)

1. Gli articoli 19 e 25 della legge regionale n. 29/2017, sono abrogati.

Art. 2.

Modifica dell'art. 20 della legge regionale n. 29/2017

1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 29/2017, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni e delle attività in materia di servizi per il lavoro è effettuato tramite accordi tra la Regione, ALFA, le province e la Città metropolitana di Genova.

2-ter. La conclusione dei procedimenti e dei progetti riguardanti le funzioni dei servizi per l'impiego e del collocamento mirato già avviati al momento del trasferimento del personale ai sensi del comma 2, rimane di competenza delle province e della Città metropolitana, compresi i progetti e le attività finanziate con il POR CRO FSE 2014/2020.

2-quater. Le province e la Città metropolitana mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai suddetti procedimenti e progetti avviati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

2-quinquies. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 2-ter e 2-quater restano nella disponibilità delle province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le province e la Città metropolitana si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito ad ALFA, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui al comma 2-bis.».



Art. 3.

Modifica all'art. 11 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici)

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*b*) una polizza assicurativa o garanzia bancaria ai sensi dell'art. 50, comma 2, dell'Allegato 1 al Codice del turismo e successive modificazioni e integrazioni.»

Art. 4.

Fondazione Casa dei Cantautori

1. La Regione, anche in attuazione dell'Accordo di valorizzazione ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritto in data 22 gennaio 2018 con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Comune di Genova, partecipa quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione di partecipazione denominata «Casa dei Cantautori» con sede a Genova.

2. La Fondazione «Casa dei Cantautori», in forza dell'Accordo di valorizzazione di cui al comma 1, è il soggetto preposto alla costituzione del polo museale e formativo, perseguendone le finalità di valorizzazione, promozione e sviluppo turistico-culturale.

3. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la Fondazione:

a) persegua, senza scopi di lucro, le finalità di cui al comma 2;

b) consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

4. Lo schema di statuto che regola la Fondazione e le sue modifiche successive sono approvati dalla Giunta regionale.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020, esercizio 2018, mediante riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 100.000,00 (centomila/00) della Missione 50 «Debito pubblico» Programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» e contestuale aumento, in termini di competenza e di cassa, del medesimo importo alla Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali» Programma 2 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale».

Art. 5.

Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizio-

ni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio nei confronti di Amaie Energia e Servizi S.r.l. per il complessivo importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) (IVA compresa) a fronte della fornitura di prodotti floreali resa in favore della Regione per le celebrazioni per la consegna dei Premi Nobel 2017.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si provvede con imputazione al bilancio 2018-2020, esercizio 2018, capitolo di spesa 300 «Spese per attività di rappresentanza, eventi ed iniziative di divulgazione dell'attività regionale», Missione 1 «Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione» Programma 1 «Organi Istituzionali».

Art. 6.

Assegnazione di contributi del fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana di cui all'art. 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione e il finanziamento dei Programmi integrati per la mobilità (P.I.M.))

1. Le risorse annuali del fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana di cui all'art. 7 della legge regionale n. 25/2008 e successive modificazioni e integrazioni, allocate in entrata al Titolo III «Entrate *extra* tributarie» - Tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti» e stanziare nella spesa alla Missione 10 «Trasporti, Viabilità e Mobilità» - Programma 5 «Viabilità e Infrastrutture stradali», sono assegnate, in deroga alle disposizioni della legge regionale n. 25/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ai comuni per la realizzazione di parcheggi e interventi infrastrutturali idonei a migliorare la sicurezza stradale, previa definizione da parte della Giunta regionale di criteri, requisiti, modalità e priorità per la concessione di tali contributi.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 maggio 2018

Il presidente: GIOVANNI TOTI

(*Omissis*).

18R00305



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2018, n. 3.

Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 31 maggio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La regione, nell'ambito delle sue competenze e in coordinamento con le Province Autonome di Trento e di Bolzano, promuove, sostiene ed integra, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia dei gruppi linguistici, iniziative finalizzate alla valorizzazione dei gruppi linguistici riconosciuti nella Regione e, in generale, della diversità linguistica e culturale che caratterizza il suo territorio.

2. In armonia con i principi affermati nelle Convenzioni europee ed internazionali in materia di tutela delle minoranze e della diversità linguistica e culturale, in particolare nella Carta per le lingue regionali o minoritarie e della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali patrocinata dal Consiglio d'Europa, la regione svolge la propria azione riconoscendo nei diritti linguistici e culturali una parte integrante del sistema dei diritti umani e nella loro promozione un contributo importante ad una società regionale pluralistica, democratica e prospera.

Art. 2.

Soggetti rappresentativi

1. Ai fini della presente legge la regione riconosce il Comun General de Fascia quale soggetto rappresentativo del gruppo linguistico ladino presente sul territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'art. 48, comma 3 dello Statuto.

2. Ai medesimi fini la regione riconosce il Comune di Luserna-Lusérn quale soggetto rappresentativo del gruppo linguistico cimbro e il Consiglio mòcheno istituito con legge della Provincia Autonoma di Trento 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali), quale soggetto rappresentativo del gruppo linguistico mòcheno, entro i limiti territoriali indicati all'art. 102 dello Statuto.

3. La Regione riconosce la «Lia di Comuns Ladins», associazione che raccoglie i Comuni di Badia-Abtei, Castelrotto-

Ciastel-Kastelruth, Colle Santa Lucia-Col, Cortina d'Ampezzo-Anpezzo, Corvara, La Valle-La Val-Wengen, Livinallongo del Col di Lana-Fodom, Marebbe-Mareo-Enneberg, Ortisei-Urtijèi-St. Ulrich, San Martino in Badia-San Martin de Tor-St. Martin in Thurn, Santa Cristina Val Gardena-Santa Cristina-St. Christina in Gröden, Selva Val Gardena-Selva-Wolkenstein, e quelli ricompresi nell'ambito territoriale del Comun General de Fascia, quale strumento di collaborazione e di coordinamento delle politiche di tutela della minoranza ladina dolomitica.

Art. 3.

Modalità attuative

1. Nel rispetto delle competenze statali e delle province autonome, la regione persegue le finalità di cui all'art. 1 tramite:

a) iniziative dirette, ideate e realizzate dalla Regione e/o dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

b) compartecipazione ad iniziative proposte da associazioni, enti e cooperative, secondo le procedure previste nel regolamento attuativo della presente legge;

c) collaborazioni con enti regionali, nazionali ed internazionali che svolgono, interamente o parzialmente, attività ispirate alle suddette finalità.

2. In particolare, la regione:

a) sostiene l'utilizzo delle lingue regionali minoritarie nell'editoria e nei mezzi di comunicazione;

b) favorisce attività di studio e scambio a tutti i livelli scolastici, da quello primario a quello accademico, nonché, in generale, di ricerca, informazione e divulgazione sulle tematiche riguardanti i gruppi linguistici;

c) incoraggia l'apprendimento delle lingue minoritarie come parte dell'educazione permanente degli adulti, sostenendo corsi e altre iniziative didattiche, formative e di aggiornamento svolti dagli enti competenti;

d) integra e sostiene servizi di traduzione e di ricerca lessicografica, specialmente al fine di consolidare e sviluppare un'adeguata terminologia di riferimento per ogni ambito amministrativo;


e) sostiene finanziariamente la realizzazione di strutture e impianti tecnici, ivi compresi gli acquisti di beni, funzionali alle attività promosse da enti, istituti ed associazioni, aventi il fine di valorizzare la diversità linguistica e culturale nonché il dialogo interculturale;

f) promuove il consolidamento e lo sviluppo di attività economiche e produttive utili alla permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, al fine del mantenimento dell'identità culturale dei gruppi linguistici;

g) sostiene, anche con la propria adesione, organismi, associazioni e istituti che si occupano di tematiche connesse alla tutela e alla promozione dei gruppi linguistici e delle lingue minoritarie;

h) favorisce nelle sedi di organismi interregionali e europei in cui la regione è rappresentata, l'affermazione dei principi di valorizzazione della diversità linguistica e culturale e di tutela dei gruppi linguistici nonché la relativa applicazione;

i) promuove la collaborazione transfrontaliera e interregionale, nonché quella intercomunale, inclusi i comuni con



i quali condivide legami storici e linguistici, con particolare riferimento ai Comuni di Cortina d'Ampezzo-Anpezo, Liviallongo del Col di Lana-Fodom, Colle Santa Lucia-Col;

l) favorisce il gemellaggio dei comuni o di altri enti locali esistenti sulle aree di insediamento dei gruppi linguistici regionali minoritari con comuni di altre regioni italiane o di Stati membri del Consiglio d'Europa;

m) può conferire finanziamenti alle province autonome su progetti presentati dalle stesse alla Giunta regionale, finalizzati alla realizzazione di iniziative secondo gli obiettivi dell'art. 1;

n) promuove iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra i gruppi linguistici della regione, nonché tra le associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle tematiche legate alla diversità linguistica e culturale.

3. Gli interventi riferiti alle lettere a), e), f), g), i), m) ed n) del comma 2 possono includere specifiche iniziative nonché spese di funzionamento delle associazioni e degli enti interessati.

Art. 4.

Comitato tecnico

1. La Giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 3.

2. Per la valutazione della rispondenza delle richieste di finanziamento con le finalità della presente legge e ai fini di garantire il coordinamento con iniziative assunte dalle province autonome è istituito un Comitato tecnico composto da undici membri. Fanno parte del Comitato il Dirigente della struttura organizzativa ed il Direttore dell'ufficio competente. La Giunta regionale nomina gli altri nove membri di cui quattro vengono designati dalla Provincia Autonoma di Bolzano, garantendo la presenza di tutti i gruppi linguistici, e quattro dalla Provincia Autonoma di Trento, di cui almeno tre devono essere espressione dei gruppi linguistici di cui all'art. 1.

3. Il Comitato tecnico può articolare le attività di istruttoria e verifica in gruppi di lavoro distinti per provincia. Quando sono esaminate domande la cui finalità è la promozione del gruppo linguistico ladino, prendono parte al gruppo di lavoro tutti i componenti ladini del Comitato.

Art. 5.

Realizzazione delle iniziative

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3 la Giunta dispone un apposito stanziamento nel bilancio regionale.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) le domande di finanziamento per la partecipazione della regione devono essere presentate dai soggetti interessati nelle modalità e entro le date stabilite dal regolamento attuativo della presente legge.

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere erogati anticipi per la realizzazione delle iniziative approvate nella misura massima del 90 per cento del finanziamento concesso.

4. Nel caso in cui la somma erogata a titolo di anticipo risulti superiore a quella spettante sulla base della documentazione prodotta per la liquidazione definitiva del finanziamento, si procede al recupero dell'importo non dovuto.

Art. 6.

Programmazione

1. L'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 avverrà nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati nel Piano programmatico per le iniziative in tema di promozione e valorizzazione dei gruppi linguistici regionali approvato annualmente con apposita deliberazione della Giunta.

Art. 7.

Rapporto e valutazione delle attività

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 marzo, una relazione consuntiva concernente le iniziative di cui all'art. 3 promosse o sostenute nel precedente anno solare.

2. La relazione consuntiva di cui al comma 1 formula una valutazione sui risultati raggiunti, tenendo conto degli indicatori stabiliti dal regolamento attuativo della presente legge.

Art. 8.

Concorso finanziario di organizzazioni internazionali

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 3, la Giunta regionale può avvalersi del concorso finanziario dell'Unione europea e di altre organizzazioni internazionali, istituendo a tal fine un apposito capitolo nel bilancio di previsione delle entrate.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura negli stanziamenti della missione/programma 05/02 nell'ambito dei fondi previsti per il finanziamento della «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali».

Art. 10.

Disapplicazione di norme

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge regionale non trovano più applicazione le disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 10/1988, n. 4/1995, n. 4/1997, n. 9/2005, n. 22/2015 e n. 7/2017.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Bolzano, 24 maggio 2018

Il Presidente della regione: KOMPATSCHER

18R00294



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2018, n. 6.

Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani), e della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio).

(Pubblicata nel supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 31 maggio 2018).

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 14 FEBBRAIO 2007, N. 5 (LEGGE PROVINCIALE SUI GIOVANI 2007)

Art. 1.

*Modificazione del titolo
della legge provinciale sui giovani 2007*

1. Nel titolo della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «servizio civile provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «servizio civile universale provinciale».

Art. 2.

*Integrazione dell'art. 2
della legge provinciale sui giovani 2007*

1. Dopo la lettera *m*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sui giovani 2007 è inserita la seguente:

«*m-bis*) la realizzazione di interventi formativi e il coinvolgimento dei giovani nelle iniziative di promozione del territorio, del patrimonio architettonico, artistico e ambientale, delle tradizioni culturali ed eno-gastronomiche e delle produzioni artigianali, fermo restando il rispetto della disciplina provinciale vigente in materia di professioni turistiche;».

Art. 3.

*Modificazione dell'art. 3
della legge provinciale sui giovani 2007*

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «sentita la consulta prevista dall'art. 10» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del consiglio provinciale dei giovani previsto dall'art. 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)».

Art. 4.

*Modificazioni dell'art. 6
della legge provinciale sui giovani 2007*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituita dalla seguente:


«*b*) i piani strategici dei piani giovani di zona che sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli previsti dall'art. 9, comma 2, secondo le modalità e i criteri individuati dall'atto di indirizzo previsto dall'art. 3; i piani giovani di zona rappresentano una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell'attivazione, anche in via sperimentale, di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità nei confronti delle nuove generazioni; i piani giovani di zona si raccordano con le forme collaborative attivate ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), dove esistenti; la Provincia approva, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani strategici dei piani giovani di zona; le risorse sono assegnate all'ente pubblico capofila; per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia si applica la normativa provinciale vigente; i progetti elaborati in coerenza con i piani strategici sono selezionati dai tavoli previsti dall'art. 9, comma 2, e sono approvati dagli enti pubblici che rivestono il ruolo di capofila dei piani giovani di zona;».

2. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituita dalla seguente:

«*c*) i piani operativi dei piani d'ambito che sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli previsti dall'art. 9, comma 2, secondo le modalità e i criteri individuati dall'atto di indirizzo previsto dall'art. 3; i piani d'ambito coinvolgono giovani appartenenti a specifiche categorie della comunità trentina; la Provincia approva e finanzia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani operativi che contengono i progetti afferenti particolari tematiche definiti dai piani d'ambito; per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia si applica la normativa provinciale vigente;».

3. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sui giovani 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «progetti strategici» sono sostituite dalle seguenti: «progetti specifici»;



b) le parole: «i progetti strategici possono» sono sostituite dalle seguenti: «i progetti specifici possono»;

c) dopo le parole: «dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3» sono inserite le seguenti: «; la Provincia può inoltre stabilire in specifiche convenzioni con i medesimi enti, le modalità di partecipazione alla definizione e realizzazione di progetti di particolare interesse provinciale, attraverso specifici contributi; le convenzioni disciplinano i rapporti fra la Provincia e gli enti attuatori e, in particolare, gli obiettivi, le attività da realizzare, le modalità di attuazione e la durata delle convenzioni nonché i finanziamenti a carico della Provincia».

4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 6 della legge provinciale sui giovani 2007 è inserito il seguente:

«2-ter. Al fine di realizzare il sistema integrato delle politiche giovanili, i progetti e i piani previsti da questo articolo sono consultabili dai soggetti interessati e sono pubblicati, in tutto o in parte, sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 6-bis nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale sui giovani 2007 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Supporto tecnico per la realizzazione del sistema integrato delle politiche giovanili*). — 1. La Provincia, mediante la messa a disposizione di operatori, supporta tecnicamente la realizzazione del sistema integrato delle politiche giovanili. Gli operatori devono essere in possesso delle validazioni e certificazioni delle competenze rilasciate nel rispetto delle disposizioni provinciali e statali vigenti in materia di validazione e certificazione, secondo quanto disciplinato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 6-ter nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'art. 6-bis della legge provinciale sui giovani 2007 è inserito il seguente:

«Art. 6-ter (*Promozione di forme di coabitazione*). — 1. La Provincia riconosce la valenza sociale dei progetti volti a favorire l'indipendenza dei giovani maggiorenni rispetto al nucleo familiare di appartenenza attraverso la promozione di forme di coabitazione che consentano di ridurre i costi dell'affitto, facilitare la transizione all'età adulta e sviluppare forme di welfare generativo.

2. I progetti possono essere sostenuti dalla Provincia, dagli enti locali e dai rispettivi enti strumentali pubblici e privati, anche mediante la messa a disposizione di immobili.

3. Le modalità di attuazione di questo articolo sono definite con deliberazione della Giunta provinciale.».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 6-quater nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'art. 6-ter della legge provinciale sui giovani 2007 è inserito il seguente:

«Art. 6-quater (*Promozione dell'attività lavorativa*). — 1. La Provincia riconosce il potenziale educativo e formativo delle attività lavorative che gli studenti in età lavorativa svolgono durante il periodo estivo, anche all'estero, e sostiene lo sviluppo di queste attività lavorative estive. Per tale finalità la Provincia orienta le attività dei piani giovani di zona per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro estivo dei giovani, anche in età di obbligo scolastico, anche mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dall'art. 4-ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983).

2. Al fine di promuovere e valorizzare l'attività lavorativa anche nell'ambito dei percorsi di apprendimento in alternanza scuola-lavoro disciplinati dalla legge provinciale sulla scuola 2006, le istituzioni formative e le istituzioni scolastiche che gestiscono percorsi di alta formazione, dotate di aree e strumentazioni funzionali all'esercizio di un'attività di tipo aziendale, possono predisporre uno specifico progetto di coerenza con l'offerta formativa definita nel progetto d'istituto, che prevede l'utilizzo di tali spazi e attrezzature a fini didattici. In tal caso; eventuali utili provenienti dall'alienazione di beni e servizi prodotti nello svolgimento dell'attività didattica sono oggetto di contabilità separata e sono destinati all'incremento delle strutture e della qualità dei servizi di formazione.».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 7-bis nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale sui giovani 2007 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Sportello giovani*). — 1. La Provincia promuove l'attivazione dello sportello giovani per favorire l'informazione sui diritti e i servizi esistenti sul proprio territorio, per rendere accessibili i servizi ai giovani e aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei loro confronti.


2. Lo sportello è gestito utilizzando anche le nuove tecnologie e i social network e svolge, a favore dei giovani, le seguenti attività:

a) orienta e informa sui diritti e i servizi previsti da questa legge e dalle altre discipline settoriali provinciali;

b) fornisce le informazioni sulle opportunità offerte dai piani giovani di zona e d'ambito;

c) favorisce la creazione di network anche al fine di promuovere aggregazioni di supporto per le progettazioni europee.

3. La Provincia favorisce la diffusione delle informazioni relative ad attività e servizi destinati ai giovani anche a livello locale mediante l'attivazione di sportelli periferici da parte dei piani giovani.».



Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 8
della legge provinciale sui giovani 2007*

1. L'art. 8 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Centri giovanili*). — 1. La Provincia riconosce il ruolo dei centri giovanili quali punto di riferimento per l'organizzazione di azioni rivolte ai giovani e volte, tra l'altro:

a) alla realizzazione di iniziative formative, di stimolo all'imprenditoria giovanile e di orientamento e supporto alla vita del giovane;

b) alla produzione di attività artistiche;

c) allo svolgimento di attività culturali, ludico-ricreative e motorie.

2. La Provincia può favorire la costituzione di una rete per il coordinamento delle attività svolte dai centri giovanili.»

Art. 10.

*Inserimento dell'art. 8-bis
nella legge provinciale sui giovani 2007*

1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale sui giovani 2007 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Collaborazione con la fondazione Franco Demarchi*). — 1. Lo svolgimento delle attività disciplinate da questa legge può essere effettuato dalla Provincia anche in collaborazione con la fondazione Franco Demarchi, prevista dall'allegato A della legge provinciale n. 3 del 2006, secondo quanto previsto dall'accordo di programma ivi disciplinato.»

Art. 11.

*Abrogazione dell'art. 10
della legge provinciale sui giovani 2007*

1. L'art. 10 della legge provinciale sui giovani 2007 è abrogato.

Art. 12.

*Sostituzione dell'art. 11
della legge provinciale sui giovani 2007*

1. L'art. 11 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili*). — 1. Ogni due anni la Provincia elabora e rende disponibile, anche pubblicandolo sul proprio sito, un rapporto sull'attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili. Il rapporto è approvato dalla Giunta provinciale.

2. Il rapporto è lo strumento di rendicontazione provinciale sullo stato di attuazione delle politiche giovanili e riporta le seguenti informazioni:

a) l'evoluzione nel tempo delle condizioni economiche e sociali dei giovani;

b) le modalità e le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, con particolare riguardo a quelli finalizzati all'attivazione dei piani strategici dei piani giovani di zona e dei piani operativi dei piani d'ambito e alle politiche volte a favorire la transizione all'età adulta;

c) il funzionamento dei piani giovani di zona e d'ambito, con la descrizione dei soggetti che vi aderiscono e degli strumenti di collaborazione e raccordo istituzionale adottati al fine di dar vita a un sistema integrato per le politiche giovanili;

d) l'operatività e l'utilizzo, ai fini di programmazione e indirizzo, del sistema informativo per le politiche giovanili;

e) il rapporto sulla condizione giovanile in Provincia di Trento.

3. Una sezione del rapporto contiene una specifica relazione sull'attuazione del capo I-bis che riguarda, in particolare, la descrizione degli interventi realizzati e in fase di realizzazione, l'analisi degli effetti sui destinatari e l'individuazione di eventuali criticità e di possibili misure correttive.»

Art. 13.

*Modificazione dell'art. 13
della legge provinciale sui giovani 2007*

1. Nel comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «alla ripartizione del fondo» sono soppresse.

Art. 14.

*Modificazione dell'art. 14
della legge provinciale sui giovani 2007*

1. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «un membro dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani e un funzionario» sono sostituite dalle seguenti: «e due funzionari».

Art. 15.

*Inserimento del capo I-bis
nella legge provinciale sui giovani 2007*

1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale sui giovani 2007 è inserito il seguente capo:


«Capo I-bis (*Azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*)».

Art. 16.

*Inserimento dell'art. 15-bis
nella legge provinciale sui giovani 2007*

1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale sui giovani 2007, nel capo I-bis, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (*Finalità*). — 1. Questo capo, nel rispetto dei principi costituzionali, è volto a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le loro manifestazioni, al fine di tutelare e promuovere percorsi di crescita educativa, sociale, culturale e psicologica dei giovani.»



Art. 17.

*Inserimento dell'art. 15-ter
nella legge provinciale sui giovani 2007*

1. Dopo l'art. 15-bis della legge provinciale sui giovani 2007, nel capo I-bis, è inserito il seguente:

«Art. 15-ter (*Interventi*). — 1. Le finalità previste dall'art. 15-bis sono perseguite dalla Provincia attraverso:

a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte ai giovani e alle loro famiglie finalizzate a sviluppare una maggiore consapevolezza in ordine alle caratteristiche, alla gravità e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

b) la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo con finalità informative sui temi dell'uguaglianza tra individui, del rispetto reciproco, della legalità, della gestione dei conflitti, dell'uso consapevole degli strumenti informatici, della rete internet e dei social network nonché della valorizzazione di uno stile di vita che sostenga lo sviluppo di un senso critico nei minori e la riduzione dell'esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi;

c) la promozione di attività di formazione sulle nuove tecnologie finalizzate tra l'altro a sensibilizzare i giovani all'uso sicuro e responsabile delle medesime, nonché a colmare il divario digitale di tipo culturale, generazionale e territoriale;

d) la realizzazione e la promozione di corsi di formazione per i dirigenti e il personale insegnante delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, per il personale delle forze di polizia, per gli operatori sportivi e per gli altri soggetti che esercitano responsabilità educative nell'ambito delle realtà associative che coinvolgono giovani, rivolti, tra l'altro, all'acquisizione di competenze psico-pedagogiche e di pratiche educative in funzione della prevenzione e del contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

e) la realizzazione di progetti di sostegno e di recupero in favore dei giovani vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e degli autori e spettatori di tali atti al fine di agevolarne il recupero sociale, anche mediante strumenti di ascolto negli istituti scolastici, nonché l'organizzazione di iniziative in favore dei genitori sul tema del rapporto con i figli vittime o responsabili degli atti di bullismo e di cyberbullismo;

f) l'attivazione di progetti di rete volti a promuovere forme di collaborazione e sinergie con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, le forze dell'ordine, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, gli enti locali e le associazioni operanti sul territorio impegnate nella prevenzione e cura delle problematiche previste da questo capo.

2. La Provincia assicura la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1:

a) direttamente;

b) attraverso i piani giovani di zona previsti dall'art. 6;

c) mediante bandi aventi le caratteristiche previste dall'art. 6, comma 1, lettera a), diretti alle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie di ogni ordine e grado, per l'attuazione di progetti rivolti ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie;

d) mediante i bandi previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), diretti ai soggetti e alle organizzazioni del territorio indicate nell'art. 4, comma 1, lettere b) e c), comprese le associazioni e le società sportive che operano in ambito provinciale e che svolgono attività di avviamento e formazione allo sport per i giovani.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli interventi previsti da questa legge sono assicurati dalla Provincia, anche tramite i propri enti pubblici strumentali previsti dall'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, mediante le azioni e le risorse previste da questa legge, dalla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992), dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005), dalla legge provinciale sulla scuola 2006, dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e dalla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).».

Art. 18.

*Inserimento dell'art. 15-quater
nella legge provinciale sui giovani 2007*

1. Dopo l'art. 15-ter della legge provinciale sui giovani 2007, nel capo I-bis, è inserito il seguente:

«Art. 15-quater (*Cabina di regia*). — 1. Per coordinare gli interventi previsti dall'art. 15-ter, è istituita una cabina di regia quale organo di supporto della Giunta provinciale con funzioni consultive e di proposta.

2. La cabina di regia è nominata con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:

a) l'assessore competente in materia di politiche giovanili o un suo delegato;

b) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di famiglia, politiche giovanili, istruzione, sanità, politiche sociali o i loro delegati;

c) un rappresentante della polizia postale;

d) un rappresentante della polizia locale designato dal Consorzio dei comuni trentini;

e) il garante dei minori;

f) un rappresentante dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE);


g) un dirigente scolastico;

h) un rappresentante delle organizzazioni familiari;

i) un rappresentante della consulta dei genitori prevista dall'art. 29 della legge provinciale sulla scuola 2006;

j) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato;

k) un referente tecnico organizzativo dei piani giovanili;



l) un rappresentante delle associazioni sportive designato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

m) due rappresentanti del consiglio provinciale dei giovani previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2009, di cui uno individuato tra i membri eletti tra i componenti della consulta provinciale degli studenti prevista dall'art. 40 della legge provinciale sulla scuola 2006;

n) un rappresentante dell'Università degli studi di Trento;

o) un membro designato dalla Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo.

3. Il presidente della cabina di regia può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dirigenti delle strutture provinciali in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, i rappresentanti statali competenti nonché i soggetti esperti nelle specifiche tematiche oggetto di trattazione.

4. La Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dal comma 2, disciplina l'organizzazione della cabina di regia e le modalità di svolgimento delle attività e può individuare eventuali articolazioni della stessa cui attribuire lo svolgimento di specifiche funzioni.

5. Ai componenti della cabina di regia spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali.

6. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono svolte dalla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili.»

Art. 19.

Modificazioni dell'art. 16 della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: « di seguito denominato anche servizio civile provinciale,» sono soppresse e dopo le parole: «è finalizzato a contribuire alla crescita personale» sono inserite le seguenti: «, al raggiungimento dell'autonomia e alla transizione all'età adulta».

2. Nell'alinfa del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «servizio civile provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «servizio civile universale provinciale».

3. Nella lettera i) del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «servizio civile provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «servizio civile universale provinciale».

4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 16 della legge provinciale sui giovani 2007 è inserito il seguente:

«2-ter. Al fine di promuovere e realizzare il servizio civile universale provinciale i progetti di servizio civile sono consultabili dai soggetti interessati e sono pubblicati, in tutto o in parte, sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.»

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 17 della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'art. 17 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Soggetti del servizio civile universale provinciale*). — 1. I soggetti del servizio civile universale provinciale sono:

a) la Provincia, che provvede alle funzioni previste dall'art. 18;

b) gli enti e le organizzazioni iscritte all'albo previsto dall'art. 20, che concorrono al perseguimento degli obiettivi previsti da questo capo attraverso la realizzazione di progetti;

c) i giovani partecipanti.

2. La Provincia promuove il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e dei comuni per la realizzazione di progetti di servizio civile universale provinciale.»

Art. 21.

Modificazioni dell'art. 18 della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nell'alinfa del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «servizio civile provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «servizio civile universale provinciale».

2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituita dalla seguente:

«d) istituisce e cura l'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale;».

3. Il comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:

«3. La Provincia è autorizzata a stipulare accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106).».

Art. 22.

Modificazione dell'art. 19 della legge provinciale sui giovani 2007


1. Nel comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «servizio civile provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «servizio civile universale provinciale».

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 20 della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'art. 20 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale*). — 1. L'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale contiene l'elenco dei soggetti abilitati alla gestione dei progetti di servizio civile universale provinciale.»



2. Possono essere iscritti i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) esercitano l'attività senza scopo di lucro;
- b) dispongono di capacità organizzativa e di possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile universale provinciale;
- c) condividono le finalità dell'art. 16, comma 2, attraverso la sottoscrizione di un carta d'impegno;
- d) svolgono l'attività continuativamente da almeno due anni.

3. La Giunta provinciale istituisce l'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale e ne stabilisce le modalità di adesione e di funzionamento.».

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 21 della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'art. 21 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Destinatari degli interventi e dei progetti*). — 1. Per soddisfare le richieste dei giovani di partecipazione al servizio civile universale provinciale, la Provincia coordina e promuove la realizzazione di progetti di servizio civile da parte dei soggetti iscritti all'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale.

2. I destinatari dei progetti di servizio civile universale provinciale sono i giovani partecipanti, di età compresa tra i diciotto e i ventotto anni.

3. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità per l'ammissione dei giovani al servizio civile universale provinciale, le modalità di accesso, la durata del servizio, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego, i trattamenti economici e giuridici.».

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 21-bis della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'art. 21-bis della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 21-bis (*Progetti di impegno nel servizio civile universale provinciale*). — 1. Aderendo ai valori del servizio civile universale provinciale, i soggetti iscritti nell'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale possono richiedere alla Provincia l'autorizzazione ad attivare, con oneri a proprio carico, progetti di servizio civile coerenti con le linee guida previste dall'art. 19; la Provincia concorre a questi progetti con il finanziamento delle spese previdenziali e di assicurazione.».

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 22 della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'art. 22 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Consulta provinciale per il servizio civile universale provinciale*). — 1. La Giunta provinciale istituisce la consulta provinciale per il servizio civile universale provinciale, quale organismo permanente di confronto della Provincia con i soggetti iscritti all'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale.

2. La consulta è composta da un minimo di cinque a un massimo di dieci membri eletti dagli enti e dalle organizzazioni iscritti all'albo. Alle sedute della consulta partecipa, al fine del coordinamento, il responsabile della struttura provinciale competente in materia di servizio civile.

3. La consulta presenta alla Giunta provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento del servizio civile in provincia di Trento e fornisce proposte per la programmazione degli interventi da realizzare.

4. Le modalità di individuazione dei componenti, le funzioni e le modalità di funzionamento della consulta sono stabilite dalla Giunta provinciale.

5. Ai componenti della consulta spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.».

Art. 27.

Modificazione dell'art. 23 della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «servizio civile provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «servizio civile universale provinciale».

Capo II

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 2 MARZO 2011, N. 1 (LEGGE PROVINCIALE SUL BENESSERE FAMILIARE 2011)

Art. 28.

Modificazione dell'art. 2 della legge provinciale sul benessere familiare 2011

1. Nel comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: «La realizzazione del sistema integrato, con riferimento ai giovani, può essere supportata tecnicamente mediante la messa a disposizione di operatori da parte della Provincia.» sono soppresse.



Art. 29.

*Integrazione dell'art. 10
della legge provinciale sul benessere familiare 2011*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di potenziare gli strumenti di conciliazione dei tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa, la Provincia può pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni relativi ai servizi di conciliazione proposti dalle organizzazioni pubbliche e private, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.».

Art. 30.

*Modificazione dell'art. 15
della legge provinciale sul benessere familiare 2011*

1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è abrogato.

Art. 31.

*Modificazioni dell'art. 15-bis
della legge provinciale sul benessere familiare 2011*

1. Il comma 1 dell'art. 15-bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è abrogato.

2. Nel comma 2 dell'art. 15-bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: «per le finalità di quest'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 6-ter, comma 1, della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)».

Art. 32.

*Modificazioni dell'art. 16
della legge provinciale sul benessere familiare 2011*

1. Nel comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 dopo le parole: «quale circuito economico» è inserita la seguente: «, educativo».

2. Dopo il comma 2.1 dell'art. 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

«2.2. Al fine di realizzare il sistema integrato delle politiche familiari, aumentare la conoscenza delle famiglie sulle opportunità esistenti e specializzare i territori come amici della famiglia, il registro è pubblicato sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.».

3. Nel comma 2-bis dell'art. 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: «iscritti al registro previsto dal comma 2 e in possesso» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti al registro previsto dal comma 2 o in possesso».

Capo III

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 MAGGIO 2009,
N. 7 (ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEI GIOVANI)

Art. 33.

*Modificazioni dell'art. 2
della legge provinciale n. 7 del 2009*

1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 7 del 2009 le parole: «Il numero dei componenti e l'organizzazione del consiglio provinciale dei giovani rispecchiano» sono sostituite dalle seguenti: «L'organizzazione del consiglio provinciale dei giovani rispecchia».

2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale n. 7 del 2009 è sostituito dal seguente:

«3. Il consiglio provinciale dei giovani, inoltre, svolge le seguenti funzioni:

a) formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione provinciale riguardanti sia tematiche di interesse dei giovani sia tematiche di interesse generale;

b) esprime le proprie osservazioni in relazione al rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili;

c) promuove iniziative e manifestazioni di particolare interesse attinenti alle finalità di questa legge;

d) esprime il parere previsto dall'art. 3 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007);

e) formula proposte per la gestione delle attività svolte dallo sportello giovani previsto dall'art. 7-bis della legge provinciale sui giovani 2007;

f) designa i propri rappresentanti nella cabina di regia nominata ai sensi dell'articolo 15-quater della legge provinciale sui giovani 2007.».

Art. 34.

*Sostituzione dell'art. 3
della legge provinciale n. 7 del 2009*


1. L'art. 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Composizione del consiglio provinciale dei giovani). — 1. Il consiglio provinciale dei giovani è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Esso è composto da:

a) il presidente della consulta provinciale degli studenti istituita dall'art. 40 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), sostituito in caso di assenza o impedimento dal vicepresidente della consulta;

b) quattro membri eletti tra i componenti della consulta provinciale degli studenti sostituiti in caso di assenza o impedimento dagli studenti collocati utilmente nella graduatoria di elezione;

c) sei membri provenienti dal mondo associazionistico giovanile trentino e dal mondo universitario, di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, individuati



dalla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili a seguito di consultazioni e sulla base del principio di rotazione; in presenza di un numero maggiore di candidature si procede per sorteggio; rimane comunque ferma la necessità di assicurare la rappresentanza dei diversi settori; non possono essere nominate persone che rivestono cariche elettive in organi della Provincia e degli enti locali.

2. Se i componenti previsti dal comma 1, lettere *a)* e *b)*, non hanno più titolo a fare parte della consulta provinciale degli studenti subentrano, per il periodo rimanente di durata del consiglio provinciale dei giovani, i candidati collocati utilmente nella graduatoria di elezione. In caso di ulteriori necessità la consulta effettua elezioni suppletive.

3. Il consiglio provinciale dei giovani disciplina il suo funzionamento con un regolamento interno. Il supporto al consiglio provinciale dei giovani è garantito dalla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili.

4. Il consiglio provinciale dei giovani elegge al suo interno un presidente. Nella prima seduta successiva alle elezioni la carica di presidente del consiglio provinciale dei giovani è provvisoriamente assegnata al componente più anziano tra i componenti indicati nel comma 1.

5. Ai componenti del consiglio provinciale dei giovani spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali. La Provincia può finanziare, nei limiti delle risorse assegnate, le attività del consiglio provinciale dei giovani a valere sul fondo per la qualità del sistema educativo provinciale previsto dall'art. 112 della legge provinciale sulla scuola 2006.».

Capo IV

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 MAGGIO 2009, N. 6 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA REGOLAZIONE DEI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI E MODIFICAZIONE DELL'ART. 41 DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 MARZO 2009, N. 2, RELATIVO AL COMMERCIO).

Art. 35.

Integrazione dell'art. 3 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 6 del 2009 sono inserite le seguenti parole: «La Provincia può pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni relativi ai soggiorni socio-educativi al fine di promuoverne l'utilizzo da parte dei giovani e delle famiglie in conformità alle finalità previste dal comma 1; i dati e le informazioni sono pubblicati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.».

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36.

Abrogazioni

1. Gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Provincia 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg «(Regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e la composizione ed il funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani (art. 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5)», sono abrogati.

Art. 37.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale dei criteri e delle modalità di approvazione e di finanziamento dei piani ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge provinciale sui giovani 2007, come modificato dall'art. 4 della presente legge, si applicano i criteri e le modalità di attuazione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'art. 6-*bis* della legge provinciale sui giovani 2007, inserito dall'art. 5 della presente legge, si applica decorsi sei mesi dall'adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal medesimo art. 6-*bis*.

3. L'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani istituito ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale sui giovani 2007, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, rimane in carica fino alla scadenza della legislatura provinciale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 ancorché abrogati dall'art. 36 della presente legge continuano ad essere applicati fino alla scadenza dell'osservatorio.

4. Gli articoli 2 e 3 della legge provinciale n. 7 del 2009, come modificati dagli articoli 33 e 34 della presente legge, si applicano al consiglio provinciale dei giovani nominato a decorrere dall'inizio della legislatura provinciale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a questa nomina continua a operare il consiglio provinciale dei giovani già nominato alla data di entrata in vigore della presente legge, nella composizione e con le competenze previste dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale n. 7 del 2009, nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dalla presente legge.

Art. 38.

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 8 e 17, stimate nell'importo di euro 198.000 per l'anno 2018 e di euro 296.000 dall'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo



libero), programma 02 (giovani), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro 198.000 per l'anno 2018 e di euro 296.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 18 e 26, stimate nell'importo di euro 2.000 per l'anno 2018 e di euro 4.000 dall'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro 2.000 per l'anno 2018 e di euro 4.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

3. Dall'applicazione degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 02 (giovani), titolo 1 (spese correnti).

4. Dall'applicazione dell'art. 25 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 08 (cooperazione e associazionismo), titolo 1 (spese correnti).

5. Dall'applicazione dell'art. 34 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

6. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 maggio 2018

Il Presidente della Provincia: Rossi

18R00366

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2018, n. 7.

Integrazione dell'articolo 48 della legge sul personale della Provincia 1997 relativa all'istituzione delle ferie solidali, e modificazioni di altre disposizioni provinciali in materia di graduatorie e di spesa per il personale.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 31 maggio 2018)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'articolo 48 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 48 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inseriti i seguenti:

«2-*ter*. La Provincia promuove l'inserimento nella contrattazione collettiva provinciale di istituti volti a garantire che i lavoratori possano cedere a titolo gratuito le ferie da loro maturate ai lavoratori dipendenti dallo stesso ente di appartenenza, al fine di consentire a questi ultimi di assentarsi dal servizio per fronteggiare gravi necessità personali e familiari.

2-*quater*. La cessione di ferie prevista dal comma 2-*ter* è disposta nel rispetto delle disposizioni statali, comprese quelle previste dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), relative al periodo minimo di ferie e di tutela del riposo giornaliero e settimanale.»

Art. 2.

Modificazione dell'art. 5 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17, relativo alla proroga di graduatorie

1. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 17 del 2017 le parole: «fino al 30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».



Art. 3.

Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, in materia di spesa per il personale provinciale

1. Nel comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2016 le parole: «Per gli anni 2016 e 2017,» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2016 e fino al 30 settembre 2017».

2. Nel comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2016 le parole: «e dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97,» sono soppresse.

3. Alla fine del comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2016 sono inserite le parole: «Al medesimo personale in servizio al 1° ottobre 2017 è corrisposto un assegno lordo una tantum di euro 350 in relazione a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 15 (Fondo per l'operatività del soccorso pubblico) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dall'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244).»

Art. 4.

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 48 della legge sul personale della Provincia 1997, come inseriti dall'art. 1 della presente legge, non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

2. Dall'applicazione del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 17 del 2017, come modificato dall'art. 2 della presente legge, non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

3. Dall'applicazione del comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2016, come modificato dall'art. 3 della presente legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero Ambientale), titolo 1 (spese correnti).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 maggio 2018

Il Presidente della Provincia: Rossi

18R00367

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2018, n. 24.

Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 25 maggio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *m*), *n*), *o*) e *z*), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);


Visti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie locali, espressi nelle sedute del 20 marzo e del 16 aprile 2018;

Visto il parere istituzionale, favorevole con osservazioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 20 marzo 2018, relativo alle modifiche alla l.r. 86/2016;

Visto il parere istituzionale favorevole, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 12 aprile 2018, relativo alla definizione degli ambiti territoriali per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale;

Considerato che:

1. È necessario, a seguito del ricorso promosso in data 27 febbraio 2017 dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 70, 122 e 123 della l.r. 86/2016, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *l*), dell'art. 117, terzo e quarto comma, e degli articoli 3 e 97 della Costituzione, procedere alla revisione delle disposizioni in materia di «Locazioni turistiche», «Definizione dell'attività di guida ambientale» e di «Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività» di guida ambientale, al fine dell'adeguamento delle medesime ai rilievi sollevati nell'atto di impugnazione. A tal fine è stato riformulato l'art. 70 (Locazioni turistiche) della l.r. 86/2016, il cui contenuto è stato ritenuto invasivo della competenza legislativa statale in materia di diritto civile.



Anche gli articoli 122 e 123 della l.r. 86/2016 in materia di guida ambientale, pure oggetto del ricorso promosso davanti alla Corte costituzionale, sono stati riformulati, nel rispetto delle attribuzioni statali in materia di professioni, mantenendo la medesima disciplina per l'accesso e l'esercizio dell'attività, ma qualificando la stessa come normativa transitoria e cedevole rispetto ad eventuali successivi provvedimenti statali che dovessero intervenire a regolamentare la professione;

2. È necessario, nel rispetto delle attribuzioni statali in materia di professioni, specificare il suddetto carattere transitorio e cedevole anche in riferimento alla professione di accompagnatore turistico, prevedendo al contempo il superamento di un esame tra i requisiti per lo svolgimento della professione;

3. È opportuno, proprio in considerazione del carattere cedevole delle disposizioni in materia di accompagnatore turistico e guida ambientale, non accogliere il parere espresso dalla Prima Commissione consiliare nella parte relativa alle suddette figure professionali;

4. Lo Stato non ha adottato la disciplina legislativa relativa al profilo professionale ed ai requisiti per l'accesso alla professione di guida turistica e non è stata approvata l'intesa di cui art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), venendosi così a creare una situazione di incertezza intorno alla definizione della professione, occorre sospendere temporaneamente le disposizioni della l.r. 86/2016 relative ai corsi di formazione professionale ed ai conseguenti esami di abilitazione, nell'attesa che sia adottata l'apposita disciplina a livello statale, prevedendo comunque che tale sospensione, che riveste carattere eccezionale, abbia una durata massima di un anno dall'entrata in vigore del nuovo articolo;

5. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, viene prevista l'estensione agli stabilimenti balneari dell'obbligo di fornire informazioni sull'accessibilità delle strutture, obbligo previsto attualmente solo per le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;

6. È opportuno definire, in un apposito allegato della l.r. 86/2016, gli ambiti territoriali nei quali i comuni esercitano in forma associata le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale loro attribuite, in considerazione della natura di testo unico del sistema turistico regionale della l.r. 86/2016;

7. È opportuno altresì disciplinare le maggioranze necessarie ai fini della stipulazione della convenzione per ambito territoriale e gli effetti per i comuni non aderenti, oltre alla modalità di esercizio congiunto delle funzioni di accoglienza e informazione turistica per più ambiti territoriali contigui;

8. Analogamente a quanto già previsto per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale da parte dei comuni capoluoghi di provincia o dei comuni in forma associata, viene introdotto anche per la Città metropolitana di Firenze l'obbligo di stipulare convenzioni con l'Agenzia regionale di promozione turistica e con Fondazione Sistema Toscana e di istituire l'Osservatorio turistico di destinazione;

9. Al fine di realizzare un'offerta differenziata, si prevede la possibilità che l'albergo diffuso possa essere composto anche da una struttura ricettiva alberghiera o extralberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, alla quale si applica la disciplina prevista per la medesima tipologia ricettiva;

10. Al fine di uniformare a quanto già previsto per le strutture ricettive alberghiere, viene introdotta, anche per le strutture ricettive all'aperto, quali campeggi e villaggi turistici, la facoltà di esercitare l'attività di centro benessere nei confronti sia delle persone alloggiate, sia del pubblico;

11. Viene modificato il periodo di sospensione dell'attività da parte delle strutture ricettive che comporta l'obbligo della comunicazione, al fine di uniformarlo a quello già previsto per le agenzie di viaggio;

12. Allo scopo di rendere effettivo l'obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche da parte dei titolari/gestori delle strutture ricettive e di coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche, vengono regolamentate le modalità di trasmissione delle comunicazioni ai comuni capoluogo di provincia e alla Città metropolitana di Firenze e vengono introdotte le sanzioni pecuniarie per l'omissione o l'incompleta effettuazione di detta comunicazione;

13. È necessario, infine, operare anche alcune modifiche per superare criticità applicative emerse nel primo anno di applicazione della legge, in modo da chiarire la portata di alcune norme e di renderne più agevole la lettura;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Modifiche al preambolo della l.r. 86/2016


1. Al punto 2 del preambolo della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), le parole: «che saranno definiti con legge regionale» sono sostituite dalle seguenti: «definiti nell'allegato A».

2. Al punto 4 del preambolo della l.r. n. 86/2006 le parole: «Al fine di fornire una risposta alle mutevoli esigenze di mercato e consentire maggiore flessibilità agli operatori del settore viene introdotta la tipologia dei "camping-village", nonché,» sono soppresse.

3. Al punto 5 del preambolo della l.r. 86/2016 le parole: «per la gioventù» sono soppresse.

4. Il punto 7 del preambolo della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

«7. Al fine di regolamentare l'ospitalità offerta dagli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, vengono disciplinati i requisiti che tali alloggi devono possedere e viene previsto, per chi dà in locazione tali alloggi, l'obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all'attività svolta e alla eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività.».



5. Il punto 9 del preambolo della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

«9. Al fine di adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013), viene estesa la validità dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica all'intero territorio nazionale e richiamata l'esigenza di una specifica abilitazione all'esercizio dell'attività per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico. Inoltre, riguardo alle norme che regolano l'acquisizione dell'abilitazione, viene confermata la disciplina previgente, nelle more della definizione, a livello statale, del profilo professionale di guida turistica nazionale e dei relativi percorsi formativi;».

Art. 2.

*Turismo accessibile.
Modifiche all'art. 2 della l.r. 86/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della l.r. 86/2016, le parole: «ospiti delle strutture ricettive» sono sostituite dalle seguenti: «ospiti fruitori delle strutture».

2. Al comma 3 dell'art. 2 della l.r. 86/2016, dopo le parole: «strutture ricettive» sono inserite le seguenti: «e gli stabilimenti balneari».

Art. 3.

*Regolamento di attuazione.
Modifiche all'art. 3 della l.r. 86/2016*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 86/2016 dopo le parole: «le strutture ricettive» sono inserite le seguenti: «e gli stabilimenti balneari».

2. La lettera *m*) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:

«*m*) i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, di cui all'art. 37, comma 1;».

3. Alla lettera *s*) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 86/2016 le parole: «all'art. 116» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 115, comma 1, lettera *a*)».

4. La lettera *t*) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:

«*t*) le articolazioni della professione di guida ambientale, di cui all'art. 122, comma 2;».

Art. 4.

*Funzioni della Città metropolitana di Firenze.
Modifiche all'art. 5 della l.r. 86/2016*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, la Città metropolitana di Firenze adempie quanto previsto dall'art. 7.».

Art. 5.

*Funzioni dei comuni.
Modifiche all'art. 6 della l.r. 86/2016*

1. Il comma 2 dell'art. 6 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

«2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all'interno di ambiti territoriali definiti nell'allegato A. L'esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un'unica convenzione per ambito territoriale che richiede la partecipazione della maggioranza dei comuni ivi compresi e comporta l'adempimento di quanto previsto dall'art. 7.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

«*2-bis*. I comuni che non aderiscono alla convenzione di cui al comma 2 continuano ad esercitare le sole funzioni di accoglienza e informazione turistica relative al proprio territorio, ai sensi del comma 1, lettera *c*)».

3. Dopo il comma *2-bis* dell'art. 6 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

«*2-ter*. I comuni presenti in più ambiti territoriali di cui dell'allegato A possono aderire alla convenzione di uno solo dei suddetti ambiti.».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale possono essere esercitate congiuntamente per più ambiti territoriali contigui, tramite la stipulazione di un'unica convenzione alla quale aderiscano almeno i due terzi dei comuni che appartengono a ciascun ambito.».

Art. 6.

Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica. Modifiche all'art. 7 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'art. 7 della l.r. 86/2016 dopo le parole: «di cui» sono inserite le seguenti «all'art. 5, comma 3.».

Art. 7.


*Cabina di regia del turismo.
Modifiche all'art. 14 della l.r. 86/2016*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

«1 bis. La cabina di cui al comma 1 ha una durata coincidente con quella della legislatura regionale.».

2. Alla lettera *f*) del comma 2 dell'art. 14 della l.r. 86/2016 dopo le parole: «dei lavoratori» sono inserite le seguenti: «maggiormente rappresentative».

3. Alla lettera *g*) del comma 2 dell'art. 14 della l.r. 86/2016 dopo le parole: «associazioni agrituristiche» sono inserite le seguenti: «maggiormente rappresentative».



4. Dopo la lettera *e*) del comma 3 dell'art. 14 della l.r. 86/2016 è aggiunta la seguente:

«*e bis*) effettua con cadenza annuale una valutazione delle attività degli uffici di accoglienza ed informazione turistica.».

Art. 8.

Strutture ricettive. Modifiche all'art. 17 della l.r. 86/2016

1. La lettera *g*) del comma 1 dell'art. 17 della l.r. 86/2016 è abrogata.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

«*2-bis*. L'apertura dell'albergo diffuso non può essere inferiore a cinque mesi, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare.».

Art. 9.

Alberghi. Modifiche all'art. 18 della l.r. 86/2016

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 18 della l.r. 86/2016 è abrogata.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

«*2-bis*. È altresì consentita l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.».

3. Dopo il comma *2-bis* dell'art. 18 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

«*2-ter*. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.».

Art. 10.

Alberghi diffusi. Modifiche all'art. 21 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'art. 21 della l.r. 86/2016 la parola: «alloggi» è sostituita dalle seguenti: «unità abitative».

2. La lettera *b*) del comma 6 dell'art. 21 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:

«*b*) il centro storico, il borgo rurale o il nucleo insediativo in ambito costiero presentano emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale naturale, o inerenti alla vocazione turistica, all'artigianato

tipico, a itinerari culturali, religiosi o percorsi enologico-gastronomici in zone di produzione con prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), ad indicazione geografica protetta (IGP) e a specialità tradizionale garantita (STG).».

3. Il comma 8 dell'art. 21 della l.r. 86/2016 è abrogato.

Art. 11.

Composizione e servizi degli alberghi diffusi. Sostituzione dell'art. 22 della l.r. 86/2016

1. L'art. 22 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Composizione e servizi degli alberghi diffusi*). — 1. Gli alloggi di cui è composto l'albergo diffuso possono essere costituiti da: *a*) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo, dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia; *b*) unità abitative, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredati e dotati di locali a uso cucina e bagno autonomi, dotato quest'ultimo di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.

2. L'albergo diffuso può essere composto anche da una struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, disciplinata dalla presente legge; a tale struttura si applica la disciplina prevista per la rispettiva tipologia.

3. La capacità ricettiva minima è di dodici posti letto complessivi.

4. Gli alloggi sono posti in almeno due edifici autonomi e indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento.

5. I servizi di ricevimento, di accoglienza e di uso comune sono forniti all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 500 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.

6. Il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri dalla struttura principale, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.».

Art. 12.

Campeggi. Modifiche all'art. 24 della l.r. 86/2016

1. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

«*3-bis*. È altresì consentita l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.».

2. Dopo il comma *3-bis* dell'art. 24 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

«*3-ter*. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della



qualificazione professionale di estetista, né alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.»

3. Alla lettera *a)* del comma 4 dell'art. 24 della l.r. 86/2016 le parole: «non più del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non più del 70 per cento».

4. Alla fine della lettera *b)* del comma 4 dell'art. 24 della l.r. 86/2016 sono aggiunte le parole: «, fermo restando il limite massimo del 70 per cento cumulando con le strutture di cui alla lettera *a)*;».

5. Dopo il comma 5 dell'art. 24 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Possono assumere la denominazione di “camping village” i campeggi nei quali l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo, allestite dal titolare o gestore, è in percentuale superiore al 30 per cento delle piazzole.»

Art. 13.

Villaggi turistici.

Modifiche all'art. 25 della l.r. 86/2016

1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

«2-bis. È altresì consentita l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.»

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 25 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

«2-ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.»

Art. 14.

Camping-village.

Abrogazione dell'art. 26 della l.r. 86/2016

1. L'art. 26 della l.r. 86/2016 è abrogato.

Art. 15.

Marina resort.

Modifiche all'art. 27 della l.r. 86/2016

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 27 della l.r. 86/2016 sono aggiunte le parole: «, nonché i requisiti per la classificazione previsti nel regolamento.»

Art. 16.

Sospensione dell'attività.

Modifiche all'art. 35 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'art. 35 della l.r. 86/2016 la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «quindici».

Art. 17.

Classificazione.

Sostituzione dell'art. 37 della l.r. 86/2016

1. L'art. 37 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Classificazione*). — 1. Il regolamento, al fine di garantire al cliente la presenza di servizi minimi e in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, stabilisce i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, con esclusione degli alberghi diffusi.

2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:

a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;

b) i campeggi e i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro;

c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro;

d) i marina resort con un numero di ancore variabile da uno a quattro;

e) i condhotel con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell'albergo o della residenza turistico-alberghiera.

3. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di cui all'art. 32.


4. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.»

Art. 18.

Verifica della classificazione.

Modifiche all'art. 38 della l.r. 86/2016

1. La rubrica dell'art. 38 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente: «Verifica della classificazione».



2. Al comma 1 dell'art. 38 della l.r. 86/2016 dopo le parole: «ogni momento» sono inserite le seguenti: «e comunque a seguito della presentazione della SCIA».

Art. 19.

Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa. Modifiche all'art. 41 della l.r. 86/2016

1. Nella rubrica dell'art. 41 della l.r. 86/2016 le parole: «, camping village» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 41 della l.r. 86/2016 le parole: «, camping-village» sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'art. 41 della l.r. 86/2016 le parole: «e camping-village» sono soppresse.

Art. 20.

Altre strutture ricettive e locazioni turistiche. Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della l.r. 86/2016

1. La rubrica del capo II del titolo II della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente: «Altre strutture ricettive e locazioni turistiche».

Art. 21.

Tipologie di strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva. Modifiche all'art. 44 della l.r. 86/2016

1. Al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 44 della l.r. 86/2016, le parole: «per la gioventù» sono soppresse.

Art. 22.

Ostelli. Modifiche all'art. 46 della l.r. 86/2016

1. La rubrica dell'art. 46 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente: «Ostelli.».

2. Al comma 1 dell'art. 46 della l.r. 86/2016 le parole: «per la gioventù» sono soppresse.

Art. 23.

Sospensione dell'attività. Modifiche all'art. 52 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'art. 52 della l.r. 86/2016 la parola: «otto» è sostituita dalla seguente «quindici».

Art. 24.

Sospensione dell'attività. Modifiche all'art. 62 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'art. 62 della l.r. 86/2016 la parola: «otto» è sostituita dalla seguente «quindici».

Art. 25.

Sospensione dell'attività. Modifiche all'art. 68 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'art. 68 della l.r. 86/2016 la parola: «otto» è sostituita dalla seguente «quindici».

Art. 26.

Locazioni turistiche. Sostituzione dell'art. 70 della l.r. 86/2016

1. L'art. 70 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 70 (*Locazioni turistiche*). — 1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dall'art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio in materia di ordinamento e mercato del turismo), si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati:

a) le informazioni relative all'attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;

b) l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività.

3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse dal comune alla Città metropolitana di Firenze o al comune capoluogo di provincia per gli adempimenti di competenza.

4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al medesimo comma 2.

5. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:


a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

6. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, come definiti nel regolamento di cui all'art. 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;

b) nel caso di incompleta od omessa comunicazione di cui al comma 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.».



Art. 27.

*Sanzioni amministrative.
Modifiche all'art. 74 della l.r. 86/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 74 della l.r. 86/2016 dopo la parola: «strutture» è aggiunta la parola: «ricettive» e la parola: «al» è sostituita dalla seguente «dal».

Art. 28.

*Cessazione dell'attività.
Modifiche all'art. 79 della l.r. 86/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 79 della l.r. 86/2016 le parole: «di cui al presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «degli stabilimenti balneari».

Art. 29.

*Chiusura dell'attività.
Modifiche all'art. 80 della l.r. 86/2016*

1. Il comma 2 dell'art. 80 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o servizi minimi previsti nel regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l'interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l'interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.».

2. Al comma 3 dell'art. 80 della l.r. 86/2016, le parole: «di una delle strutture ricettive di cui al presente capo» sono soppresse.

Art. 30.

Obblighi di comunicazione e di pubblicità. Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II della l.r. 86/2016

1. La rubrica del capo IV del titolo II della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente: «Obblighi di comunicazione e di pubblicità».

Art. 31.

*Informazioni.
Sostituzione dell'art. 84 della l.r. 86/2016*

1. L'art. 84 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 84 (*Comunicazioni tra amministrazioni pubbliche*). — 1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze ricevono dagli SUAP le comunicazioni delle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari e le trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità stabilite con atto della Giunta regionale.

2. I comuni trasmettono alla Regione l'elenco dei concessionari di stabilimenti balneari, con l'indicazione dei canoni da questi corrisposti, entro il 31 dicembre di ogni anno.».

Art. 32.

*Comunicazioni ai fini statistici.
Inserimento dell'art. 84-bis nella l.r. 86/2016*

1. Dopo l'art. 84 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

«Art. 84-bis (*Comunicazioni ai fini statistici*). — 1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.

2. I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della l. 23 agosto 1988, n. 400).».

Art. 33.

*Sanzioni amministrative.
Sostituzione dell'art. 86 della l.r. 86/2016*

1. L'art. 86 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:


«Art. 86 (*Sanzioni amministrative*). — 1. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettono le comunicazioni di cui all'art. 83, o le effettuano in maniera incompleta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

2. I titolari o gestori delle strutture ricettive che nel corso dell'anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all'art. 84-bis, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.

3. Coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di cui al comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma, con importi dimezzati.

4. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che non espongono la tabella di cui all'art. 85, comma 1, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.».



Art. 34.

*Attività complementari.
Modifiche all'art. 90 della l.r. 86/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 90 della l.r. 86/2016 le parole: «nonché di ogni altra attività complementare», sono soppresse.

Art. 35.

*Polizze assicurative.
Modifiche all'art. 91 della l.r. 86/2016*

1. Il comma 2 dell'art. 91 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

«2. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.lgs. 79/2011.».

Art. 36.

*Chiusura temporanea dell'agenzia.
Modifiche all'art. 92 della l.r. 86/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 92 della l.r. 86/2016 dopo la parola: «è» è inserita la seguente: «previamente».

Art. 37.

*Agenzie di viaggio e turismo on-line.
Modifiche all'art. 93 della l.r. 86/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 93 della l.r. 86/2016 dopo la parola: «operano» è inserita la seguente: «esclusivamente».

Art. 38.

*Uffici di biglietteria.
Modifiche all'art. 99 della l.r. 86/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 99 della l.r. 86/2016 le parole: «dall'art. 98» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 87 e seguenti riguardo alle agenzie di viaggio e turismo.».

Art. 39.

*Definizione dell'attività di guida turistica.
Modifiche all'art. 104 della l.r. 86/2016*

1. Il comma 3 dell'art. 104 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, di cui all'art. 3, comma 3, della l. 97/2013, è necessario il conseguimento della specifica abilitazione, ai sensi del medesimo comma 3.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 104 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell'Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).».

Art. 40.

*Definizione dell'attività di accompagnatore turistico.
Modifiche all'art. 114 della l.r. 86/2016*

1. Il comma 1 dell'art. 114 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'art. 6 del d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.».

Art. 41.

*Esercizio della professione.
Sostituzione dell'art. 115 della l.r. 86/2016*

1. L'art. 115 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:


«Art. 115 (*Esercizio della professione*). — 1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione: 1) uno dei titoli di studio indicati nel regolamento e superamento dell'esame di cui all'art. 117; 2) abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame di cui all'art. 117; 3) abilitazione all'esercizio della professione conseguita in altra regione; b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.

3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografi a secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

4. La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.

5. L'esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell'Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007.».



Art. 42.

*Titoli.**Abrogazione dell'art. 116 della l.r. 86/2016*

1. L'art. 116 della l.r. 86/2016 è abrogato.

Art. 43.

*Definizione dell'attività di guida ambientale.
Sostituzione dell'art. 122 della l.r. 86/2016*

1. L'art. 122 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 122 (*Definizione dell'attività di guida ambientale*). — 1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'art. 6 del d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.

2. Con il regolamento sono individuate le articolazioni della professione.

3. Le guide ambientali collaborano:

a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e discipline delle attività escursionistiche);

b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi di educazione ambientale.»

Art. 44.

*Esercizio della professione.
Sostituzione dell'art. 123 della l.r. 86/2016*

1. L'art. 123 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 123 (*Esercizio della professione*). — 1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per l'esercizio della professione di guida ambientale, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione: 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, tra quelli indicati nel regolamento, frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui all'art. 125; 2) titolo di studio universitario, tra quelli indicati nel regolamento, e superamento dell'esame di cui all'art. 125; 3) abilitazione all'esercizio della professione conseguita in altra regione; b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla azienda unità sanitaria locale del comune di residenza; c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo

che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. L'esercizio della professione di guida ambientale è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.

3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della giunta regionale.

4. L'esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell'Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007.

5. La guida ambientale è obbligata alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.»

Art. 45.

*Norme transitorie e finali.
Modifiche all'art. 159 della l.r. 86/2016*

1. La rubrica dell'art. 159 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente: «Norme transitorie e finali».

2. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 159 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), in assenza dei requisiti di cui all'art. 34-*bis*, comma 3, lettere b), c) e d), della medesima legge.»

3. Dopo il comma 1-*ter* dell'art. 159 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

«1-*quater*. Fino all'entrata in vigore del regolamento, ai fini dell'accesso all'esame per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;


b) diploma di liceo linguistico;

c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;

d) diploma di laurea in lingue;

e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;

f) diploma di laurea in lettere.»



Art. 46.

Disposizioni transitorie per l'abilitazione alla professione di guida turistica. Inserimento dell'art. 159-bis nella l.r. 86/2016

1. Dopo l'art. 159 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

«Art. 159-bis (*Disposizioni transitorie per l'abilitazione alla professione di guida turistica*). — 1. I corsi di formazione professionale per guida turistica e gli esami di abilitazione previsti alla conclusione di tali corsi sono sospesi fino alla definizione a livello nazionale del profilo professionale di guida turistica e dei relativi requisiti di accesso e, comunque, non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente articolo.

2. Sono organizzate periodiche sessioni di esami per le guide turistiche che richiedono l'integrazione dell'abilitazione professionale ai sensi dell'art. 109.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai corsi di formazione in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente articolo, alle sessioni di esame relative ai medesimi corsi, nonché a quelle relative ai corsi di formazione conclusi e agli esami in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente articolo.»

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 maggio 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00286

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2018, n. 25.

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 1° giugno 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva n. 2014/52/UE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»);

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 19 marzo 2018;

Visto il parere istituzionale favorevole della prima commissione conciliare, espresso nella seduta del 20 marzo 2018;

Considerato quanto segue:

1. La presente legge modifica la legge regionale n. 10/2010 al fine di adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 104/2017, che ha da ultimo modificato la parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

2. Per quanto concerne la valutazione ambientale strategica (VAS), la presente legge aggiorna i riferimenti ad altre fonti normative, contenuti nel testo del titolo II della legge regionale n. 10/2010 e provvede a minimi adeguamenti delle procedure a seguito dell'esperienza applicativa della norma (in particolare per quanto attiene alla migliore definizione delle funzioni dell'autorità competente, a precisazioni in merito alla fase preliminare ed alla partecipazione della Regione alle procedure di VAS di competenza statale);

3. Si prevede, infine, di eliminare la previsione di uno specifico regolamento in materia di VAS, alla luce del previsto regolamento di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 1/2015 in materia di programmazione economico finanziaria, al quale la presente legge demanda il coordinamento tra l'analisi e la valutazione dei piani e programmi di cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 1/2015 e le procedure di VAS di cui al titolo II della legge regionale n. 10/2010;



4. Per quanto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), la presente legge, oltre che ad esigenze di semplificazione, precisazione e razionalizzazione del testo e omogeneizzazione della disciplina, risponde altresì alla necessità di adeguare la normativa regionale alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 104/2017, provvedendo a dettare le disposizioni attuative che il legislatore nazionale demanda alle regioni ed a rinviare, per il resto, alla disciplina statale;

5. In particolare, per quanto riguarda il provvedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006, introdotto dal citato decreto legislativo n. 104/2017, nel caso di procedimenti di competenza regionale, viene previsto che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce provvedimento unico di VIA ed autorizzazione, sia adottata con deliberazione della Giunta regionale. I comuni e gli enti parco regionali provvederanno secondo le modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti;

6. Vengono aggiornate le disposizioni relative all'istituto della inchiesta pubblica e, in particolare, viene prevista la formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati, da parte della Giunta regionale, al ruolo di presidente dell'inchiesta pubblica, di cui all'art. 53 della legge regionale n. 10/2010. I comuni e gli enti parco provvedono in conformità ai rispettivi ordinamenti. Gli oneri per lo svolgimento dell'inchiesta sono a carico del proponente;

7. Infine, in applicazione della normativa statale, si prevede che l'autorità competente, in accordo con il proponente, possa istituire specifici osservatori ambientali;

8. Si provvede ad adeguare le competenze dei comuni alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017 agli allegati della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006. In particolare le strade urbane di scorrimento sono soggette alla procedura di VIA e non più a verifica di assoggettabilità; le procedure di verifica per gli aeroporti minori e gli acquedotti sono diventate di competenza statale. Per le derivazioni di acque sotterranee tra 50 e 100 litri al secondo, allo stato attuale di competenza regionale, si prevede diventino di competenza comunale quelle a fini minerali o termali, ai fini dell'armonizzazione del sistema, considerato che il comune ha già allo stato attuale tutte le competenze in materia di VIA per le rimanenti derivazioni di acque minerali e termali nonché tutte le competenze autorizzative e concessive;

9. La presente legge provvede inoltre ad introdurre disposizioni finalizzate all'ottimale raccordo della normativa regionale in materia di VIA con altre normative regionali ed alla semplificazione delle procedure; in particolare si prevede la revisione dei rapporti tra le procedure di VIA e gli istituti partecipativi di cui alla legge regionale n. 46/2013, anche alla luce dell'introduzione nell'ordinamento del dibattito pubblico statale e del rafforzamento del ruolo dell'inchiesta pubblica nell'ambito della valutazione di impatto ambientale; si prevede che i processi partecipativi riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 si concludano anteriormente alla presentazione dell'istanza di avvio delle procedure di VIA e che il

dibattito pubblico regionale sia condizione di procedibilità per le procedure di VIA, se lo richiede volontariamente il proponente oppure se viene così stabilito nell'atto di assegnazione di un eventuale finanziamento regionale;

10. Al fine di contenere eventuali istanze meramente dilatorie, si stabilisce che la proroga del termine per la realizzazione di un progetto che è stato oggetto di una procedura in materia di VIA, può essere concessa, a cura della autorità competente, per una sola volta, fatti salvi i casi di forza maggiore non imputabili al proponente;

11. Poiché la presente legge introduce modifiche procedurali in materia di VIA, si rende necessario salvaguardare i procedimenti di cui al titolo III della legge regionale n. 10/2010, per i quali sia già stata presentata istanza di avvio alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilendo che per questi continuano a trovare applicazione le norme previgenti;

12. Considerata l'urgenza di adeguamento alle norme del decreto legislativo n. 104/2017, è necessario prevedere che la legge entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana,

Approva la presente legge.

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 10/2010

Art. 1.


Oggetto della legge. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 10/2010

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»), dopo le parole: «direttiva n. 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,» sono inserite le seguenti: «come modificata dalla direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva n. 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,».

Art. 2.

Ambito di applicazione. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 10/2010

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2010 dopo le parole: «di cui agli allegati II,» sono inserite le seguenti: «II bis,».



Art. 3.

Funzioni dell'autorità competente. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 10/2010

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

«*a*) assicura il dialogo con l'autorità procedente o con il proponente e collabora, durante la formazione del piano o programma, all'impostazione della valutazione dello stesso;».

Art. 4.

Funzioni dell'autorità procedente e del proponente. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 10/2010

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 10/2010 le parole «legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale n. 65/2014».

Art. 5.

Procedura per la fase preliminare. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 10/2010

1. I commi 2-*bis* e 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 10/2010 sono abrogati.

Art. 6.

Informazione sulla decisione. Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 10/2010

1. Il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«1. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano o programma è pubblicato sul BURT a cura dell'autorità procedente e comunicato all'autorità competente.».

Art. 7.

Monitoraggio. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 10/2010

1. Al comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 10/2010 le parole «legge regionale n. 40/1999» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale n. 1/2015».

Art. 8.

Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 10/2010.

1. Al comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 10/2010 dopo le parole: «struttura regionale competente in materia di VAS che» sono inserite le seguenti: «, in relazione a specifici e rilevanti effetti ambientali.».

Art. 9.

Disposizioni attuative. Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 38 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Disposizioni attuative*). — 1. Il regolamento di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 1/2015 disciplina il coordinamento tra l'analisi e la valutazione dei piani e programmi di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 1/2015 e le procedure di VAS di cui al presente titolo II.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2011, n. 24/R (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della regione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 «Norme in materia di programmazione regionale»).

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA). MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 10/2010 E ALLA LEGGE REGIONALE N. 46/2013

Art. 10.

Oggetto della disciplina. Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 10/2010

1. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2010 le parole: «art. 7» sono sostituite dalle seguenti: «art. 7-*bis*».

2. Dopo la lettera *a*) del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2010 è inserita la seguente:

«*a-bis*) definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, di cui all'art. 20 del medesimo decreto;».

Art. 11.


Partecipazione. Raccordo con la legge regionale n. 46/2013. Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 42 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (*Partecipazione. Raccordo con la legge regionale n. 46/2013*). — 1. Le procedure partecipative nell'ambito dei procedimenti in materia di VIA si svolgono secondo quanto stabilito dal presente titolo III.

2. Fatto salvo quanto previsto in materia di dibattito pubblico dall'art. 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

a) gli istituti partecipativi disciplinati dalla legge regionale n. 46/2013 riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, si concludono anteriormente alla presentazione dell'istanza di avvio delle procedure di VIA;



b) la condizione di procedibilità di cui all'art. 8, comma 7, della legge regionale n. 46/2013 si applica ai progetti di cui alla lettera *a)*, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ove l'istituto partecipativo sia richiesto volontariamente dal soggetto proponente;

2) per le opere e gli interventi finanziati, anche in parte, dalla regione, ove sia così stabilito dall'atto di assegnazione del finanziamento.

3. I provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA tengono conto degli esiti degli eventuali istituti partecipativi svolti. A tal fine il proponente allega all'istanza di avvio delle procedure di VIA i risultati dell'istituto partecipativo svolto».

Art. 12.

Interventi, progetti e opere oggetto di dibattito pubblico. Raccordo con la legge regionale n. 46/2013. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 46/2013.

1. Alla fine del comma 7 dell'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), sono aggiunte le parole:

«nei casi di cui all'art. 42, comma 2, lettera *b)*, della stessa legge regionale n. 10/2010.».

Art. 13.

Coordinamento tra dibattito pubblico e valutazione di impatto ambientale. Raccordo con la legge regionale n. 46/2013. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 46/2013.

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 46/2013, dopo le parole: «commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.».

Art. 14.

Progetti sottoposti alle procedure del titolo III della legge regionale n. 10/2010. Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 10/2010.

1. L'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 43 della legge regionale n. 10/2010 è soppresso.

Art. 15.

Competenze della Regione. Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 10/2010

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 45 della legge regionale n. 10/2010 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) le procedure di VIA interregionali di cui all'art. 62, comma 1.».

2. Il comma 2 dell'art. 45 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di VIA di cui all'art. 5, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo n. 152/2006 e il parere di cui all'art. 63, sono espressi dalla Giunta regionale.».

Art. 16.

Competenze dei comuni. Modifiche all'art. 45-bis della legge regionale n. 10/2010

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 45-bis della legge regionale n. 10/2010 è inserita la seguente:

«*b-bis*) i progetti elencati nella lettera *af-bis*) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente alle strade comunali;».

2. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 45-bis della legge regionale n. 10/2010 le parole: «alla lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti «alla lettera *a)*».

3. La lettera *d)* del comma 2 dell'art. 45-bis della legge regionale n. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

«*d)* i progetti elencati nel paragrafo 7 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006:

- 1) alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *l)*;
- 2) alla lettera *d)*, limitatamente alle acque minerali e termali;
- 3) alla lettera *h)*, limitatamente alle strade comunali;
- 4) alla lettera *i)*, limitatamente alle linee ferroviarie a carattere locale;».

Art. 17.

Competenze degli enti parco regionali. Modifiche all'art. 45-ter della legge regionale n. 10/2010

1. Il comma 2 dell'art. 45-ter della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al comma 1, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere dell'ente parco regionale che si esprime limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza.».

Art. 18.

Strutture operative e supporto tecnico. Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 10/2010


1. Alla lettera *c)* del comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 10/2010 le parole «art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «art. 4, comma 3.».

Art. 19.

Nucleo regionale di valutazione - VIA. Sostituzione dell'art. 47-bis della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 47-bis della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 47-bis (Nucleo regionale di valutazione - VIA). — 1. È istituito, con la presente legge, il nucleo regionale di valutazione - VIA, di seguito definito «nucleo», a cui partecipano gli uffici e gli enti di cui all'art. 47, comma 3. Il nucleo, nei casi di particolare complessità delle valutazioni da svolgere, esercita funzioni di supporto tecnico nei confronti della Giunta regionale per il rilascio del parere di cui all'art. 63.».



2. Nei casi di cui al comma 1, il nucleo conclude l'istruttoria interdisciplinare condotta dalla struttura operativa di cui all'art. 47, comma 2, ed è coordinato dalla medesima.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, declina i compiti, definisce le modalità di funzionamento ed esplicita i casi di particolare complessità nei quali il nucleo viene convocato. L'attività svolta dai componenti del nucleo è a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo sul bilancio regionale.».

Art. 20.

Oneri istruttori. Modifiche all'art. 47-ter della legge regionale n. 10/2010

1. Il comma 3 dell'art. 47-ter della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«3. Per i procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.».

2. Il comma 4 dell'art. 47-ter della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«4. Nelle more dell'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare.».

Art. 21.

Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità. Modifica dell'art. 48 della legge regionale n. 10/2010.

1. Il comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«1. Per i progetti compresi nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, il proponente, ai fini della trasmissione dello studio preliminare ambientale di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo decreto, presenta all'autorità competente un'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità.».

2. Il comma 2 dell'art. 48 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità all'allegato IV-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006:

a) tiene conto dei criteri di cui all'allegato V del medesimo decreto;

b) per i fini di cui al punto 1, lettera b), ed al punto 2 dell'allegato IV-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, descrive la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico;

c) in attuazione dei principi generali per la VIA, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento alla necessità di garantire un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, contiene un allegato che illustra e quantifica le ricadute socio economiche del progetto sul territorio interessato, con riferimento:

1) agli effetti attesi sui livelli occupazionali, diretti e indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell'opera;

2) ai benefici economici attesi per il territorio, diretti ed indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell'opera.».

3. Il comma 3 dell'art. 48 della legge regionale n. 10/2010 è abrogato.

4. Al comma 6 dell'art. 48 della legge regionale n. 10/2010 le parole: «all'art. 20, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 19, comma 6,».

5. Dopo il comma 6 dell'art. 48 della legge regionale n. 10/2010 è inserito il seguente:

«6-bis. Per la realizzazione dell'opera oggetto di verifica di assoggettabilità, in caso di esclusione dalla procedura di VIA, i termini definiti nel provvedimento di verifica, comunque non inferiori a 5 anni, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di verifica.».

Art. 22.

Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale. Sostituzione dell'art. 52 della legge regionale n. 10/2010.

1. L'art. 52 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 52 (*Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale*). — 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'art. 73-bis.


2. I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di VIA decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA.».

Art. 23.

Inchiesta pubblica. Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 10/2010

1. Il comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione dell'art. 7-bis, comma 8, e dell'art. 27-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006, il presente articolo disciplina le forme e le modalità mediante le quali l'autorità competente può disporre, con proprio atto, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, con riferimento al progetto per il quale è in corso un procedimento di VIA.».



2. Il comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«2. L'inchiesta pubblica è condotta da un comitato composto dal presidente e da almeno due commissari. Il presidente è indicato dall'autorità competente, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in materia ambientale. I commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono indicati dal presidente, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte. Il compenso massimo onnicomprensivo è stabilito in euro ventimila per il presidente ed in euro diecimila per ciascun commissario.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 10/2010 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente provvede alla formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati al ruolo di presidente. Per i procedimenti di competenza regionale, con deliberazione della Giunta regionale, vengono definiti i requisiti dei candidati, i criteri di valutazione, le modalità di formazione dell'elenco e le modalità per assicurare i principi di trasparenza, di competenza e di rotazione e la parità di genere. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti; resta ferma la facoltà, da parte dei comuni e degli enti parco regionali, di avvalersi dell'elenco formato dalla regione.».

4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 53 della legge regionale n. 10/2010 è inserito il seguente:

«2-ter. L'inchiesta pubblica si svolge con oneri a carico del proponente.».

5. La lettera a) del comma 3 dell'art. 53 della legge regionale n. 10/2010 è sostituita dalla seguente

«a) audizione preliminare, in cui il presidente procede alla indicazione dei commissari e presenta ai partecipanti la proposta di programma dei lavori;».

6. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 53 della legge regionale n. 10/2010 le parole: «le osservazioni e i pareri» sono sostituite dalle seguenti: «le osservazioni, i pareri e i contributi».

7. Il comma 7 dell'art. 53 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«7. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo e tenuto conto del decreto previsto dall'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica.».

Art. 24.

Contraddittorio. Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 10/2010

1. Il comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione dell'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorità competente con proprio atto può disporre lo svolgimento di un sintetico contraddittorio, con riferimento al progetto oggetto di valutazione di impatto ambientale.».

2. Al comma 3 dell'art. 54 della legge regionale n. 10/2010 dopo le parole: «che hanno presentato pareri» è inserita la seguente: «, contributi».

Art. 25.

Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli. Sostituzione dell'art. 55 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 55 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli). — 1 I titoli che abilitano alla realizzazione e all'esercizio del progetto sono integrati con i contenuti e le prescrizioni dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA.

2. L'autorità competente, con proprio atto, provvede a disciplinare le attività di controllo di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Ai fini del controllo dell'adempimento di specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o in quello conclusivo della procedura di VIA ai sensi, rispettivamente, dell'art. 19, comma 8, e dell'art. 25, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorità competente si avvale dei soggetti pubblici istituzionalmente competenti per i fattori ambientali oggetto di valutazione, fatte salve le competenze dell'ARPAT di cui all'art. 47, commi 3 e 4.

4. Per le attività di monitoraggio di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 152/2006, relative a procedimenti di competenza regionale, la regione si avvale dell'ARPAT, in conformità alla legge regionale n. 30/2009.

5. Nell'ambito dell'accertamento delle violazioni previste dal sistema sanzionatorio di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 152/2006, relativamente ai procedimenti di competenza regionale, la regione si avvale del supporto dell'ARPAT, in conformità alla legge regionale n. 30/2009. Le sanzioni sono comunque irrogate dalla regione.

6. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi del supporto dell'ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale n. 30/2009, per l'espletamento delle attività di monitoraggio di cui al comma 4 e per l'accertamento delle violazioni previste dal sistema sanzionatorio di cui al comma 5, relativamente a procedimenti di propria competenza. Le sanzioni sono comunque irrogate dall'autorità competente.

7. Nel caso di progetti compresi nella parte seconda, allegati III e IV, del decreto legislativo n. 152/2006, par-



ticolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali.

8. In applicazione dell'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorità competente può prevedere la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui all'art. 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

9. L'autorità competente, per quanto riguarda i contenuti ed i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 152/2006, fa riferimento al decreto previsto dall'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 104/2017.».

Art. 26.

Proroga dei termini. Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 10/2010

1. Al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 10/2010 le parole: «art. 26, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «art. 25, comma 5».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 57 della legge regionale n. 10/2010 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La proroga di cui al comma 3 può essere concessa per una sola volta, fatti salvi casi di forza maggiore non imputabili al proponente».

Art. 27.

Esercizio dei poteri sostitutivi. Sostituzione dell'art. 61 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 61 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 61 (*Esercizio dei poteri sostitutivi*). — 1. Per le procedure di cui agli articoli 45-bis e 45-ter, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla regione), in caso di inutile decorso dei termini per la conclusione dei procedimenti in materia di VIA previsti nella parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e di accertata inerzia delle autorità competenti nell'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2, commi da 9 a 9-quater, della legge n. 241/1990 e di cui agli articoli 11-bis e 11-quater della legge regionale n. 40/2009.».

Art. 28.

Impatti ambientali interregionali. Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 10/2010

1. Al comma 2 dell'art. 62 della legge regionale n. 10/2010, le parole: «ai commi 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2».

2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 62 della legge regionale n. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

«a) nel termine di sessanta giorni, ovvero di trenta giorni con riferimento alla documentazione integrativa, nel caso di procedura di VIA;».

3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 62 della legge regionale n. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

«b) nei termini di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006, nel caso di procedura di verifica di assoggettabilità.».

4. Al comma 3 dell'art. 62 della legge regionale n. 10/2010, le parole: «commi 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 62 della legge regionale n. 10/2010 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I pareri di cui al comma 2, lettera a), possono essere acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006.».

Art. 29.

Partecipazione regionale alle procedure statali di VIA. Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 10/2010

1. Nella rubrica dell'art. 63 della legge regionale n. 10/2010 la parola «statale:» è sostituita dalla seguente: «statali».

2. Il comma 2 dell'art. 63 della legge regionale n. 10/2010 è abrogato.

Art. 30.

Disposizioni attuative delle procedure. Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 10/2010

1. Il comma 1 dell'art. 65 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui al presente titolo e, in particolare:

a) definisce le modalità operative di coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi dell'art. 73-bis;


b) stabilisce regole particolari ed ulteriori per la semplificazione ed il raccordo dei procedimenti disciplinati dalla presente legge con le procedure autorizzative, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.».

Art. 31.

Provvedimento autorizzatorio unico. Sostituzione dell'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 73-bis (*Provvedimento autorizzatorio unico*). — 1. Il procedimento coordinato, finalizzato all'adozione



del provvedimento autorizzatorio unico, comprendente il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi richiesti dal proponente, si svolge con le modalità di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006. I titoli abilitativi sono rilasciati sulla base del provvedimento di VIA favorevole e ne integrano le conclusioni.

2. Per i fini di cui al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente un'istanza recante in allegato la documentazione prevista ai fini VIA e la documentazione prevista ai fini del rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente e indicati in apposito elenco dallo stesso predisposto.

3. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nella forma dell'inchiesta pubblica, con le modalità di cui all'art. 53.

4. L'autorità competente, con proprio atto, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1. Nel caso in cui la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sia negativa, la medesima è comunicata dall'autorità competente al proponente ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Le eventuali osservazioni presentate dal proponente sono valutate in una nuova conferenza di servizi e sono oggetto di ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

5. Nel caso di procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, nell'esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa, si esprime in ordine alla compatibilità ambientale del progetto e adotta contestualmente la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. I comuni e gli enti parco adottano il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1 secondo le modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti.

6. Qualora con riferimento allo specifico progetto oggetto di valutazione, a causa del livello di definizione degli elaborati progettuali, non sia possibile il rilascio di tutti i titoli abilitativi richiesti, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto, la conferenza dei servizi di cui all'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 prevede modalità e tempi per il rilascio dei titoli abilitativi residui e per il coordinamento delle rispettive procedure di rilascio da parte dei soggetti competenti.

7. Nei casi in cui l'istanza di avvio del procedimento di VIA, presentata dal proponente all'autorità competente per la VIA, non rechi specifica indicazione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti dal proponente, il provvedimento di VIA è adottato decorsi sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione, ovvero dal deposito della documentazione integrativa nel caso in cui l'autorità competente non disponga sulla medesima una nuova fase di consultazione del pubblico. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di

valutazione sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento.».

Art. 32.

Informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sostituzione dell'art. 75 della legge regionale n. 10/2010.

1. L'art. 75 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 75 (*Informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*). — 1. Per quanto attiene alle procedure di cui al titolo II, la regione informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità di cui all'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Per quanto attiene alle procedure di cui al titolo III, la regione informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006.».

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Norma transitoria

1. Ai procedimenti di cui al titolo III della legge regionale n. 10/2010, per i quali l'istanza di avvio è stata presentata all'autorità competente prima della entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme relative alle procedure vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 34.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 maggio 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00301



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge 8 maggio 2018, n. 8 della Regione Siciliana, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana - Parte I n. 25 dell'8 giugno 2018.

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, parte I, n. 21 dell'11 maggio 2018, vanno apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 4, comma 4, dopo le parole “dell'articolo 20” sono aggiunte le parole “della legge regionale”;

all'art. 5, comma 4, sostituire le parole “26 giugno 2008” con le parole “20 giugno 2008”;

all'art. 27, comma 2, sostituire le parole “legge regionale 15 gennaio 1992, n. 21” con le parole “legge 15 gennaio 1992, n. 21”;

all'art. 87, comma 1, dopo le parole “dai commi 652 e 656” sono aggiunte le parole “dell'articolo 1”;

all'art. 92, comma 2, sostituire le parole “e al Capo II” con le parole “e dal Capo II”;

all'art. 96, comma 1, sostituire le parole “Città metropolitane” con le parole “nelle Città metropolitane” e le parole “comuni” con le parole “nei comuni”.

Si precisa che il testo della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è stato ripubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 25 dell'8 giugno 2018, con le modifiche apportate dall'avviso di rettifica e con le relative note.

18R00290

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-046) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 1 2 0 1 *

€ 3,00

